



IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgvo dell'8 novembre 2021 n. 183 e tenendo conto del processo di riorganizzazione complessiva dei servizi di trasmissione delle domande telematiche, già avviato a livello nazionale

DISPONE

che a far data dal **15 giugno 2022** NON è più consentito il deposito di pratiche telematiche nel Registro Imprese/R.E.A. con il modulo cartaceo di "procura speciale" accompagnato dalla copia del documento d'identità personale del sottoscrittore, e ciò con riferimento a tutti i tipi di adempimenti da inviare al Registro Imprese/R.E.A. e a tutte le tipologie di soggetti obbligati e/o legittimati.

Pertanto dal **15 giugno 2022** il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell'atto da pubblicare (es. titolare di impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta esclusivamente con la propria firma digitale.

Resta inteso che gli intermediari continueranno ad inviare le istanze telematiche, che dovranno riportare la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato all'adempimento.

Si ricorda che i soggetti interessati potranno acquisire in tempo utile il dispositivo di firma digitale attraverso i canali istituzionali indicati nel sito camerale www.ctrgrs.camcom.gov.it

Dal punto di vista normativo, la dismissione della procura cartacea consentirà di dare completa attuazione all'art. 31 della Legge 340/2000, che richiede la firma digitale del soggetto obbligato /legittimato alla presentazione delle domande al Registro Imprese, rispondendo pienamente all'esigenza di assicurare certezza sull'identità del soggetto tenuto all'adempimento.

Pertanto a seguito dell'eliminazione del Modulo "Procura Speciale" dal 15 giugno 2022 la modalità di sottoscrizione delle istanze da inviare al Registro Imprese e R.E.A., viene regolamentata come di seguito indicato:

1. Soggetti obbligati/legittimati all'intestazione e sottoscrizione con firma digitale della distinta e relativa modulistica del Registro Imprese.

Il modello di Comunicazione Unica e la distinta Registro Imprese devono riportare come soggetto intestatario dichiarante esclusivamente uno dei soggetti sotto indicati, che sottoscrive con la propria firma digitale (in formato .p7m).

- a) Amministratori/Liquidatori/Sindaci/Titolari di imprese individuali;
- b) Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; (1)
- c) Notai;
- d) Curatori Fallimentari;
- e) Amministratori giudiziari.



2. Intermediario (colui che cura materialmente la sola trasmissione della pratica).

Le istanze di iscrizione al Registro delle imprese o al R.E.A. potranno essere “inviate” anche da intermediari (es. Associazioni di categoria, Agenzie di pratiche amministrative, Professionisti del settore in genere). L’intermediario continuerà quindi ad inviare telematicamente le istanze al Registro delle Imprese, non potendosi però qualificare come “dichiarante”, e quindi non sarà più obbligato a firmare a tale titolo l’istanza di iscrizione o di deposito, che deve invece riportare i dati dei soggetti indicati al precedente punto 1), e deve essere da questi firmata digitalmente.

La domanda di iscrizione o deposito, ovvero la distinta ComUnica, deve essere firmata digitalmente anche dall’intermediario, nel caso in cui, come domicilio elettronico della pratica, venga indicata la casella PEC di posta elettronica certificata dell’intermediario stesso.

Il Conservatore del Registro Imprese
Dott. Rosario Condorelli

(1) Professionisti iscritti nella Sez. “A” Commercialisti possono depositare i bilanci ai sensi dell’art. 31 commi 2 quater della L. n. 340 del 2000 e le cessioni quote ai sensi dell’art. 36 comma 1 bis della L. n. 133 del 2008.

Per tutte le altre casistiche, sono considerati intermediari – professionisti del settore.